



STATUTO
dell'Associazione Culturale di Studi Storici

ASSOCIAZIONE NAPOLEONICA D'ITALIA

Titolo 1 Denominazione

Art. 1

E' costituita con sede a Padova in via Einstein 6 int. 6 con il nome di **ASSOCIAZIONE NAPOLEONICA D'ITALIA**.

Simbolo dell'Associazione è un quadrato diviso in cinque parti: due triangoli color verde posti negli angoli superiore sinistro e inferiore destro, due triangoli color rosso posti agli angoli superiore destro ed inferiore sinistro, un quadrato centrale color bianco con una N circondata da fronde di alloro.

Tale logo può essere utilizzato solo dai soci dell'Associazione e unicamente per gli scopi sanciti dallo Statuto dell'Associazione (vedi art. 2 dello Statuto stesso) e comunque solo dietro previa autorizzazione del Consiglio Direttivo stesso

Titolo 2 Scopi istituzionali

Art. 2

L'Associazione è costituita da persone di ogni sesso, età e condizione sociale. Sorta per iniziativa di MAURO D'AGNOLO, ALESSIO PINTON E ROBERTO SCATTOLIN, essa si prefigge come obiettivo primario di "agire come centro portante storico-culturale" al fine di risvegliare, stimolare, promuovere e puntualizzare l'interesse per l'EPOPEA NAPOLEONICA, intesa come il periodo che

va dal 1769 al 1821, attraverso iniziative sensibilizzanti quali contatti, incontri, visite, conferenze e seminari, celebrazioni commemorative con eventuali ricostruzioni uniformologico-scenografiche e , soprattutto, con il lavoro di ricerca, acquisizione, raccolta, catalogazione e pubblicazione di tutto ciò che riguarda il periodo suddetto.

L'associazione collabora alla cura ed alla operatività stessa di musei e collezioni inseriti nel tessuto nazionale aventi sezioni napoleoniche. L'associazione intende essere un punto di riferimento preciso per tutti gli interessati italiani e stranieri, sul piano della più completa cooperazione.

Art. 3

L'Associazione è apartitica e aconfessionale .

Titolo 3 Patrimonio e mezzi d'esercizio

Art. 4

L'Associazione non ha fini di lucro, ha una durata illimitata e il suo sostentamento deriva da quote e contributi sociali, da offerte spontanee di privati, da finanziamenti d'enti pubblici e privati, dalla vendita di materiale divulgativo, pubblicazioni, riviste, dall'organizzazione di conferenze e seminari e dalla sensibilità dei soci.

Art. 5

Al fine di una sempre maggior diffusione del sapere napoleonico, l'associazione editerà vecchie pubblicazioni oramai introvabili, nuovi scritti od altro ancora, ovviamente coerenti con la tematica associativa. L'intestazione sarà: "*Casa Editrice dell'Associazione Napoleonica d'Italia*"; ogni operazione editoriale sarà priva di finalità lucrose.



Art. 6

Il contributo annuale associativo per ogni singolo iscritto sarà determinato durante l'Assemblea annuale ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa entro il 10 febbraio di ogni anno pena il decadimento dal rango di Soci fino alla regolarizzazione del pagamento delle quote.

L'esercizio associativo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Titolo 4

I soci e gli organi associativi

Art. 7

Soci dell'Associazione possono essere tutti i cittadini d'ambo i sessi i quali, manifestando interesse per gli scopi dell'Associazione, ne facciano domanda scritta al Presidente il quale la sottoporrà per l'approvazione al Consiglio Direttivo.

Il Richiedente con la domanda d'ammissione s'impegna ad osservare il presente Statuto, il Regolamento Interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Le norme che regolano l'ammissione e tutti i rapporti tra i soci e l'Associazione sono contenuti nel Regolamento.

Art. 8

Le categorie di soci sono:

◆ Soci FONDATORI, le persone fisiche che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione presenziando alla stipulazione dell'atto costitutivo formale fisicamente o per procura.

◆ Soci ORDINARI persone fisiche o giuridiche che ne richiedano l'iscrizione e che siano accettate dal Consiglio Direttivo, che pagano la quota annuale stabilita

dall'Associazione ed hanno diritto di voto in Assemblea

◆ Soci ONORARI le persone che a giudizio a maggioranza del Consiglio Direttivo, con il loro intervento dall'esterno dell'Associazione hanno permesso o agevolato il compimento dell'attività oppure il cui operato sia ritenuto di elevato valore culturale e sociale. Due soci o più possono presentare al consiglio la proposta per un socio onorario motivando la candidatura. I soci onorari hanno durata di un anno rinnovabile con decisione del Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono tenuti al rispetto dell'art.6

◆ Soci SOSTENITORI tutti coloro i quali, con il loro sostegno teorico o pratico, sono stati fondamentali per l'esistenza dell'associazione stessa

Art. 9

Sono stati riconosciuti Soci Fondatori:

- Mauro D'Agnolo
- Alessio Pinton
- Roberto Scattolin

Art. 10

L'Associazione non dovrà mai essere per il socio veicolo o strumento di interessi personali (politici, economici..) che esulino dagli scopi dell'Associazione stessa.

Art. 11

Sono organi dell'Associazione:

- ◆ Assemblea Generale dei Soci
- ◆ Presidente
- ◆ Consiglio Direttivo
- ◆ Vice Presidente
- ◆ Segretario
- ◆ Tesoriere
- ◆ L'Addetto alle Relazioni



Titolo 5 Assemblea dei Soci

Art. 12

L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è costituito da tutti i soci.

Art. 13

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Consiglio Direttivo e comunque ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.

L'Assemblea straordinaria si riunisce altresì quando un quinto degli associati ne faccia richiesta per iscritto con domanda motivata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria delibera sulla:

- ◆ la determinazione delle linee generali dell'Associazione cui gli altri organi sociali ed i soci stessi dovranno attenersi;
- ◆ la relazione annuale del Presidente dell'Associazione
- ◆ l'approvazione dei Regolamenti Interni;
- ◆ l'approvazione del Bilancio Preventivo;
- ◆ l'approvazione del Quadro delle Attività;
- ◆ elezione del Presidente dell'Associazione

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione qualora intervengano due terzi più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione che non potrà aver luogo prima che sia decorso un'ora dalla prima, con la metà più uno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla:

- ◆ la modifica delle norme statutarie;
- ◆ la proposta di scioglimento del Consiglio stesso;
- ◆ la delibera di scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione qualora intervengano i tre quarti degli aventi diritto al voto, in seconda

convocazione, trascorse almeno un'ora dalla prima, qualora intervenga la metà più di uno degli aventi diritto

Ogni socio può essere presente in delega e ogni socio non potrà essere portavoce di un numero superiore a due deleghe.

L'esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il Bilancio consuntivo di ogni anno, il Bilancio preventivo del successivo esercizio e il Quadro delle Attività per l'anno successivo che dovranno essere approvati dall'Assemblea.

Art. 14

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci Fondatori e quelli Ordinari in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Art. 15

L'associazione organizzerà nel corso di ogni anno il CONGRESSO NAZIONALE della durata di uno o due giorni con seminari e manifestazioni sulla cui tematica avrà deliberato l'Assemblea annuale precedente

Titolo VI Consiglio Direttivo

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) un Presidente regolarmente eletto una volta ogni tre anni;
- b) un VicePresidente che sarà scelto dal Presidente tra i soci fondatori e/o ordinari;
- c) tre Consiglieri con compiti amministrativi, Consigliere segretario, Consigliere tesoriere e Consigliere addetto alle Relazioni, scelti dal Presidente tra i soci fondatori e/o ordinari.
- d) ogni gruppo storico facente parte dell'ANI avrà diritto ad indicare un proprio rappresentante in seno al



Consiglio Direttivo, in mancanza di altra indicazione sarà il responsabile del gruppo stesso. Il gruppo stesso avrà cura di indicare al Consiglio Direttivo ogni modifica del proprio rappresentante che sarà quanto prima resa operativa dal Consiglio stesso;

- e) un numero variabile di Consiglieri responsabili che sono specificati, fino ad un massimo di cinque, nell'organigramma redatto in testa al Quadro delle Attività e scelti tra i soci fondatori e/o ordinari a discrezione del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria su richiesta di un terzo dei componenti o del Presidente.

Ogni Consiglio Direttivo decade al 31 Dicembre dopo tre anni anche se i Consiglieri rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio che deve essere effettuata entro la fine del mese di Gennaio.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo ha pieno mandato dei soci per:

- ◆ attuare le linee espresse dall'Assemblea;
- ◆ occuparsi dell'ordinaria e straordinaria amministrazione;
- ◆ indire le Assemblee dei Soci e redigere l'ordine del giorno;
- ◆ determinare le quote sociali;
- ◆ redigere il Bilancio Consuntivo;
- ◆ compilare il Quadro delle Attività;
- ◆ esaminare le richieste di ammissione dei nuovi soci e deliberarne o meno l'accettazione;
- ◆ esaminare le richieste di provvedimenti disciplinari dei soci e deliberarne o meno l'accettazione;
- ◆ procedere alla compilazione dei Regolamenti di tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti i consociati.

Titolo VII Presidente

Art. 18

Il Presidente presiede l'Associazione, ne coordina e dirige l'attività, presiede alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblee Generali.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi per fatti o atti riguardanti l'intera Associazione e non ogni singolo Socio, che ne risponde personalmente. Sovrintende alle pubbliche relazioni, all'amministrazione, all'economia ed al buon ordine dell'Associazione. Può stare validamente in giudizio per conto della stessa, che può rappresentare in ogni tipo di istanza nominando avvocati e procuratori alle liti; può promuovere giudizi sia in sede penale che amministrativa, sottoscrivere atti che impegnano l'intera Associazione, incassare, rilasciare quietanza liberatorie, aprire o estinguere conti bancari e postali, chiedere di usufruire di facilitazioni bancarie e postali, sottoscrivere contratti o accordi con terzi all'interno del fondo annuale a sua disposizione quale quello definito dall'apposita voce ("Fondo residuo disponibile per l'attività del Presidente") del bilancio preventivo.

Le procedure per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo sono oggetto del Regolamento Interno così come le procedure per la deliberazione del Consiglio.

Art 19

Spetta al Presidente convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, il Presidente convalida con la sua firma, apposta in calce ai verbali, le decisioni ed i regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea e firma tutti gli atti relativi all'Associazione. In caso di assenza temporanea del Presidente le sue funzioni



sono assunte dal VicePresidente o in mancanza di questi dal Segretario.

Titolo VIII Cariche

Art. 20

Il Consigliere *VicePresidente* fa le veci del Presidente in sua assenza con uguali poteri.

Art. 21

Il Consigliere *Segretario* redige, conserva i verbali di ogni Assemblea; esercita le veci del VicePresidente in sua assenza; redige e conserva i registri di iscrizione dei Soci; assiste il Presidente durante la votazione per il nuovo Consiglio, cura la corrispondenza.

Art. 22

Il Consigliere *Addetto alle Relazioni* è il responsabile associativo dell'organizzazione dei soci e dei collegamenti nazionali ed internazionali. Si occupa delle attività promozionali che presenterà nel Quadro delle Attività che è sua responsabilità preparare per l'approvazione dell'Assemblea

Art. 23

Quando si dovessero presentare situazioni che, per la loro tipologia stessa, non concedono di operare nei tempi di una convocazione assembleare, l'approvazione delle attività e delle iniziative verrà decisa dal Consiglio Direttivo.

Art. 24

Il Consigliere *Tesoriere* ha in gestione la contabilità con responsabilità di gestione dei movimenti del fondo sociale, riscuote i contributi. Deve tenere i seguenti registri:

- a) registro contabile di entrata e uscita
- b) registro dei mandati di pagamento
- c) inventario del patrimonio dell'Associazione

In caso di bisogno improrogabile il Presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economista.

Le cariche sopra descritte non danno diritto ad alcuna remunerazione diretta se non eventualmente rimborsi spese sostenute per l'attività dell'Associazione che saranno autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Da tutte le cariche si decade dopo tre assenze ingiustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le procedure di giustificazione e decadenza sono oggetto del Regolamento Interno.

Art. 25

I Consiglieri responsabili sono coloro che con la loro competenza e propensione organizzativa rappresentano il punto di riferimento per una particolare sezione organizzativa dell'Associazione. A loro ci si riferisce per iniziative sociali e problematiche di specifica competenza.

A loro volta i Consiglieri Responsabili si riferiscono al Presidente per dare adito ad iniziative sociali che dovranno approvarsi all'ordine del giorno in Consiglio Direttivo.

Poiché la figura del Consigliere Responsabile è fortemente legata all'ambito organizzativo il numero e le funzioni degli stessi verrà indicato nell'organigramma dell'Associazione redatto in testa al Quadro delle Attività.

Titolo IX

Patrimonio dell'Associazione

Art. 26

Il patrimonio è costituito, oltre che dalle donazioni dei soci o di terzi, dai beni che diventano di proprietà dell'Associazione e dalle quote sociali.

L'ammontare di tali quote e contributi è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo al momento della stesura dei bilanci.



All'Associazione è vietato distribuire in modo diretto od indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente commesse.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, esclusione, recesso dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né per atto mortis causa.

Titolo X Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione

Art. 27

Il presente statuto potrà essere modificato su proposta e con la votazione favorevole dei 2/3 dei soci nel corso di un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata.

Art. 28

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto da una richiesta scritta di almeno metà dei soci Fondatori e/o Ordinari.

In questo caso il Presidente convocherà un'Assemblea Straordinaria con questo specifico ed unico argomento; detta Assemblea sarà valida con la presenza in proprio o tramite delega di non meno dei quattro quinti, approssimato per eccesso, dei soci aventi diritto al voto e la proposta dovrà raccogliere almeno il consenso favorevole della metà più uno dei aventi diritto al voto. La votazione avverrà per voto palese. In caso di scioglimento dell'Associazione gli eventuali attivi del rendiconto, come pure i beni sociali, dovranno essere devoluti secondo quanto concordato in Assemblea o, in mancanza di accordo, secondo le leggi vigenti in materia di associazioni.

Art. 30

Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di tre arbitri da nominarsi come segue: due a cura dell'Assemblea ordinaria e uno a cura del Presidente del Tribunale di Verona. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto valgono le norme di legge.